

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1961

(35^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

Disegno di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1482) (D'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Durand de la Penne; Spadazzi ed altri; Colitto e Romano Bruno ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 415, 418
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa 418

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, Gerini, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tolloy, Vaccaro e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Durand de la Penne; Spadazzi ed altri; Colitto e Romano Bruno ed altri: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, numero 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Bertoldi, Lenoci, Albarello, Landi, Pigni; Durand de la Penne; Spadazzi, Basile, Simonacci, De Vita Francesco, Tantalo, Alpino, Latanzio, Preziosi Olindo, Nicosia, Bignardi,

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (25 maggio 1961)

Scarlato, Manco, Angrisani, Mattarelli Gino, Di Luzio; Colitto; Romano Bruno, Casalnuovo, Preziosi Olindo: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do innanzitutto lettura del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sono estese agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nei ruoli di onore.

Art. 2.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo precedente che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

A coloro che sono stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei

mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

Art. 5.

A coloro che sono stati o saranno ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata con effetto dalla predetta data.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 4 maggio 1961, la Commissione decise di nominare una Sottocommissione per procedere all'esame preliminare del disegno di legge. Detta Sottocommissione composta dai senatori Cadorna, Jannuzzi, relatore, Marazzita, Palermo e Vaccaro, con l'assistenza del Sottosegretario di Stato Caiati, ha proceduto, nei giorni scorsi, a numerose riunioni ed ha raggiunto in definitiva l'accordo su di un testo così formulato, che sottopongo all'esame della Commissione:

« Art. 1. — A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (25 maggio 1961)

durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo ».

« Art. 2. — Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, numero 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonché le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1 ».

« Art. 3. — Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

« Art. 4. — A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

« Art. 5. — A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante

in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.

Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961 ».

« Art. 6. — All'onere annuo di lire 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo nello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Sul nuovo testo la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli che, se non si fanno osservazioni, avverranno sul nuovo testo, di cui do nuovamente lettura:

Art 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

(È approvato).

Art 2.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo di onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Art 3.

Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Art 4.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e cheentino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

(È approvato).

Art 5.

A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle

disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.

Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961.

(È approvato).

I senatori Palermo e Vergani propongono, a questo punto, di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Le presenti disposizioni si estendono anche agli ufficiali appartenenti alla Croce rossa italiana e all'Ordine militare di Malta ».

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Palermo e Vergani.

(Non è approvato).

I senatori Palermo e Vergani propongono, poi, un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« A coloro che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni e per non più di quattordici anni, sei mesi e un giorno verrà corrisposta una indennità *una tantum* pari a uno stipendio per ogni anno di servizio »

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A questo emendamento il Governo è decisamente contrario, tanto più che non è indicata la copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Palermo e Vergani.

(Non è approvato).

Art 6.

All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (25 maggio 1961)

dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari